

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 14-5986/2014

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: Zincatura di Cambiano s.r.l.
Sede legale: Strada Valle Torta n.6, Cambiano (TO)
Sede operativa: Strada Valle Torta n.6, Cambiano (TO)
P.IVA: 00891460016
Attività: codice 2.3 c) – Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
Posizione SIA: 019442

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 22-432803 del 19/10/2005 lo stabilimento in oggetto è stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 59/05 all'esercizio della seguente attività IPPC:
2.3 c) – Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata per rettifica con D.D. n. 13-18484/2008 del 25/02/2008 e per modifica non sostanziale con D.D. n. 2-872/2009 del 13/01/2009
- in data 30/04/2013 (prot. n. 78592) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;

- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alla successiva integrazione, trasmessa con nota del 05/02/2014 (prot. n. 21934)
- il *Reference Document on Best Available Techniques in the ferrous metal processing* (Dicembre 2001), documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
- *Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.3* (D.M. Ambiente del 31/01/2005 - So n. 107 alla Gu 13 giugno 2005 n. 135)
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12/02/2014 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 13/01/2014 prot. n. 4300

ACQUISITO:

- il parere del Comune di Cambiano trasmesso con nota del 07/02/2014 (prot. n. 23595);
- il parere dell'ASL TO5 trasmesso con nota del 10/02/2014 (prot. n. 24522).

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;
- rispetto alla situazione impiantistica precedentemente autorizzata l'Azienda ha comunicato il passaggio, a partire da ottobre 2013, dall'utilizzo del combustibile GPL al combustibile metano;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative

- conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
 - il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda **Zincatura di Cambiano s.r.l.**
- ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Impresa **Zincatura di Cambiano s.r.l.** ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l’esercizio, presso l’impianto sito in Strada Valle Torta n. 6, nel Comune di Cambiano (TO) dell’attività IPPC:
 - **codice 2.3 c)** – *Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora*
2. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle

- emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 22-432803/2005 e ai successivi aggiornamenti;
 4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione;
 5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
 6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Cambiano (TO), all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 25 febbraio 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA	7
2. CONDIZIONI GENERALI	7
3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO	8
4. EMISSIONI IN ATMOSFERA	9
4.1. Limiti di Emissione	9
4.2. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	9
4.3. Punti di Emissione e Convogliamento Degli Effluenti	10
4.4. Monitoraggio e Controllo	10
4.5. Quadro Emissioni in Atmosfera	12
5. CICLO DELLE ACQUE	13
5.1. Situazione Esistente	13
5.1.1 Approvvigionamento Idrico	13
5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche	13
5.2. Limiti di Emissione	13
5.3. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	13
5.4. Bilancio idrico e di massa	13
5.5 Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio	14
6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	14
7. EMISSIONI SONORE	15
8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	15

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'impianto

<i>ATTIVITA' IPPC</i>	<i>CAPACITA' NOMINALE DELL'IMPIANTO</i>
codice 2.3 c) – <i>Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora</i>	15 t/h

L'attività principale è il processo di zincatura a caldo.

Le fasi di processo svolte nel ciclo produttivo sono:

1. Ricevimento materiale grezzo
2. Preparazione materiale grezzo che viene agganciato ad appositi telai
3. Pretrattamento: sgrassaggio, decapaggio, lavaggio, flussaggio e preriscaldamento
4. Zincatura a caldo
5. Finitura finale (fase di processo facoltativa) per conferire agli articoli trattati maggiore lucentezza.

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico

- compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
- e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. **Entro 30 giorni** dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
- individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 8.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.

3. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni,

il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di impianto modificato, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
4. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno cinque anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo.
5. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
6. Le **emissioni fuggitive** che possono generarsi durante l'esercizio degli impianti, ossia le emissioni risultanti da una perdita graduale di tenuta di un componente delle apparecchiature designate a contenere un fluido (gassoso o liquido), devono essere limitate il più possibile. A tal fine, il gestore garantisce l'adozione delle opportune misure tecniche e gestionali degli impianti e una loro regolare attività di manutenzione.
7. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di**

emissione è superato:

- a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

8. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
9. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
10. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
11. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

12. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
13. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
14. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
15. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Cambiano il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".
16. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi

discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).

17. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Inquinante	Norme	
HCl, Cloro	UNI EN 1911-1,2,3:2000	
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096 :2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata ¹ [Nm ³ /h] a 0°C e 0,101 Mpa	Tipo di sostanza inquinante ²	Limiti di emissione		Impianto di abbattimento	Periodicità autocontrollo
				[mg Nm ⁻³] a 0°C e 0,101 MPa	[kg h ⁻¹]		
E2	N. 10 vasche di decapaggio	15.000	Cloro e i suoi composti (come HCl)	5	0,075	A.U.	Annuale
			Ammoniaca (come NH ₃)	15	0,225		
E3	Vasca della zincatura a caldo	50.000	Polveri	5	0,250	Filtro a tessuto	Annuale
E1	Bruciatori a metano per forno di zincatura a caldo POT < 3MW	-	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06				--

1) La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.

2) I controlli devono essere eseguiti in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nei bagni o che si sviluppano durante il trattamento.

5. CICLO DELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

5.1.1 Approvvigionamento Idrico

L'approvvigionamento delle acque avviene tramite acquedotto pubblico per le acque destinate ad utilizzi igienico-sanitari, industriali e di processo.

5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche

Nello stabilimento non sono presenti scarichi di acque reflue poiché le acque industriali dei bagni di pretrattamento (sgrassaggio, decapaggio, flussaggio) e la vasca di finitura finale dopo la zincatura a caldo, vengono smaltite come rifiuto una volta esauste.

L'Azienda in oggetto è autorizzata a scaricare i reflui domestici in corpo idrico superficiale denominato Rio Vajors, previo trattamento in fossa Imhoff per la quale si raccomanda una corretta gestione secondo le norme previste nella *Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977*.

Le acque meteoriche confluiscono anch'esse nel medesimo corpo idrico.

5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino ed all'ARPA di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere tutta la strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

5.4. BILANCIO IDRICO E DI MASSA

5. Il Gestore deve misurare i **volumi complessivi** delle acque prelevate attraverso i contatori ivi installati. Tali volumi devono essere comunicati alla Provincia di Torino entro il **30 aprile di ogni anno** e con il Report Ambientale annuale, come previsto e meglio specificato al Capitolo 8 "Comunicazioni agli enti".
6. Al fine di permettere un **bilancio di massa** sulle sostanze in ingresso ed in uscita dall'impianto, devono essere registrati a consuntivo i consumi di materie prime dell'anno precedente e in particolare:
 - Acido cloridrico

- reagenti utilizzati nei bagni di trattamento (sgrassaggio, flussaggio, finitura finale)
- zinco
- Consumi di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06
- Energia utilizzata (elettrica e termica)
- Rifiuti prodotti (Calce abbattimento fumi, Acidi di decapaggio, Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose, Bagno di flussaggio, zinco solido, Ceneri di zinco, Rottame di ferro)
- Indici di produzione

5.5 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

Dal Piano di prevenzione e gestione presentato dall'Azienda risulta che sulle aree esterne non sono svolte attività lavorative e il deposito dei rifiuti avviene su superfici pavimentate, all'interno dello stabilimento e nel cortile esterno in cassoni coperti. Si ritiene pertanto non necessaria una specifica disciplina di questo punto oltre a quanto già indicato nel piano **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche e di dilavamento** presentato in data 30/04/2013 (prot. n. 78592) e integrato con nota del 05/02/2014 (prot. n. 21934).

6. GESTIONE STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
3. Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi.
4. A seguito dell'approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della provincia. La prima comunicazione deve essere inviata **entro il 30/04/2014** e deve essere aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.

7. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Cambiano ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 9 del 02/03/2006. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

8. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 8.1 e 8.2.

Tabella 8.1 – Comunicazioni periodiche agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4-14).	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2-7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Cambiano	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli

Tabella 8.2 – Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (capitolo n. 3)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-7)	-Provincia di Torino -ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico (prescrizione n. 5.3-3)	-Provincia di Torino -ARPA - Comune di Cambiano	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Comunicazione circa la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento (prescrizione 6-4)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Cambiano	Entro il 30/04/2014

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 8.3:

Tabella 8.3 – Contenuti del Report Ambientale

Descrizione	Riferimenti
Risultati degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 15 paragrafo 4.4
Volumi annui di: - acque prelevate dall'acquedotto indicando la parte utilizzata per usi industriali	paragrafo 5.5
Livelli di produzione: - tonnellate di acciaio trattato - numero di ore produttive di ciascun mese e dell'anno, indicando anche piano delle manutenzioni effettuate, apparecchiature sostituite, interventi impiantistici e di processo realizzati che abbiano valenza sugli aspetti ambientali trattati nel presente atto	prescrizione n. 7 paragrafo 2 prescrizione n. 6 paragrafo 5.4
Consumi: - Consumo annuo di metano per le diverse fasi di lavorazione - Consumo termico annuale - Consumo elettrico annuale - Consumi di materie prime	prescrizione n. 7 paragrafo 2 prescrizione n. 6 paragrafo 5.4
Rifiuti - quantitativo mensile di rifiuti prodotti dal ciclo produttivo e smaltiti, distinti per codice CER.	paragrafo 6 prescrizione n. 6 paragrafo 5.4

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune di Cambiano.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).